

	<b>REGIONE LOMBARDIA</b> PROVINCIA DI PAVIA
	<b>UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA</b> CANNETO PAVESE – CASTANA - MONTESCANO Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese (PV) tel. 038588021 – mail: <a href="mailto:info@primacollina.it">info@primacollina.it</a> – pec: <a href="mailto:unionelombarda.primacollina@pec.it">unionelombarda.primacollina@pec.it</a> P.I./C.F. 01931190183
	<b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b>

## PROCEDURA NEGOZIATA

AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.B) E ART. 63  
 SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA

## LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

**Realizzazione di nuove infrastrutture per il miglioramento della sicurezza stradale.**

CUP I11B17000250004 – CIG 7277575CDD – N. GARA SIMOG 6904210

Canneto Pavese, 20/12/2017

Prot. 2723

Spett.le Operatore economico

individuato sulla piattaforma  
e-procurement SINTEL – ARCA

In esecuzione della determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 6 del 19/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio intende consultare operatori economici per valutare offerte atte all'esecuzione dei lavori oggetto della presente lettera di invito e che, a tale fine,

### HA INDETTO

una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), per l'esecuzione dei seguenti lavori:  
**Realizzazione nuove infrastrutture per il miglioramento della sicurezza stradale.** CUP:  
 I11B17000250004; CPV: 45233140-2;

DUVRI:

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l'appalto posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

#### 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Canneto Pavese – tramite la Centrale Unica di Committenza dell'Unione di comuni lombarda Prima Collina, Via Casabassa n. 7 27044 – Canneto Pavese (PV)

Servizio Territorio - Tel.: 038588021

e-mail: [ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it](mailto:ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it)

PEC: [unionelombarda.primacollina@pec.it](mailto:unionelombarda.primacollina@pec.it)

Responsabile del Procedimento: dott. Ing. Daniele Sclavi.  
Profilo di committente: [www.comune.cannetopavese.pv.it](http://www.comune.cannetopavese.pv.it)

## 2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE

Sola esecuzione dei seguenti lavori: realizzazione marciapiede in via Roma, realizzazione attraversamenti pedonali rialzati e piazzole cassonetti RSU in vie varie.

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Canneto Pavese, via Roma, via Casabassa, via Fornace, via Colombarone.

La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, la presente lettera di invito, il disciplinare e tutti i documenti di gara, che sono reperibili al seguente link: <http://www.primacollina.it/FTP/SICUREZZA%20STRADALE%20CANNETO/>

La documentazione di gara è visionabile anche presso l'ufficio tecnico del Comune di Canneto Pavese, Via Casabassa n. 7, nei giorni: martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 previo appuntamento telefonico al n: 0385 88021.

## 3. IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA DEI LAVORI, CATEGORIA E QUALIFICAZIONE, FINANZIAMENTO, VALIDAZIONE

### Importo

- a) Importo stimato complessivo: € 152.000,00 (euro centocinquantaduemila/00)
- b) Importo esecuzione lavori (IVA esclusa) a corpo: € 115.000,00 (euro centoquindicimila/00)
- c) Oneri della sicurezza ex D. Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta (IVA esclusa): € 5.750,00 (euro cinquemilasettecentocinquanta/00)

Individuazione costi manodopera: incidenza stimata della manodopera: € 32.775,00 (euro trentaduemilasettecentosettantacinque/00).

### Finanziamento dei lavori

I lavori sono finanziati interamente con somme proprie della stazione appaltante imputate alla voce 8230/350/1 missione 10, programma 5, del bilancio 2017-2019, annualità 2017.

### Durata

La durata dei lavori è prevista in 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### Categoria e qualificazione

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

"OG 3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tramviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari" - Class. I – Categoria prevalente: 100% (importo di euro 115.000,00);

### Validazione

Il progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale in data 2/12/2017.

## 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, di cui all'art. 62 d.P.R. 207/2010, nonché della presente lettera di invito.

I partecipanti alle procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nel modello All. A).

#### Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016:

- a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti

nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

#### Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore ad euro 150.000

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del codice, in materia di requisiti di ordine generale necessari e per le ipotesi esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di

lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, come nella presente fattispecie, qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

In alternativa all'attestazione SOA, l'offerente può, ai sensi dell'art. 90, comma 3 del d.P.R. 207/10, presentare una dichiarazione sostitutiva della stessa, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica.

#### Criteri minimi ambientali

L'operatore deve inoltre rispettare i criteri minimi ambientali di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016.

#### RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della

qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- 1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) del Codice assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- 2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016.
- 3) Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 4) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 5) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- 6) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 7) È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- 8) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9) È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

- 10) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 11) Trattandosi di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 12) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 13) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 14) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 15) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 16) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 17) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
- 18) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 19) È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e

sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

Ai sensi dell'art.92 d.P.R.207/2010:

a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

#### Avvalimento

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D. Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;

- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- c) una dichiarazione, con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D. Lgs. 50/2016; pertanto, non è ammesso l'avvalimento nell'ipotesi di cui all'art. 89 comma 11 D. Lgs. 50/2016.

### Subappalto

L'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, salva l'ipotesi di cui all'art. 105, comma 5 del Codice.

Inoltre:

- a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, inoltre deve:

- a) indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- b) dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

La verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016 per il subappaltatore avviene secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo articolo 10.

In caso in cui la verifica dimostri la sussistenza delle condizioni di esclusione, l'affidatario deve provvedere a sostituire il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

## 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in base a:

- elementi qualitativi
- elementi quantitativi

secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.



La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA): ..... punti massimi 75;
- valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA): ..... punti massimi 25.

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:

OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI)		INCIDENZA COMPLESSIVA 75%
Qualità:		Punteggio massimo sub criterio
1)	Implementazione della rete di pubblica illuminazione propedeutica al contenimento dei consumi energetici tramite lampade a led	25
2)	Miglioramento delle caratteristiche estetiche e funzionali mediante rifacimento del manto stradale usurato in centro abitato;	25
3)	Miglioramento della sicurezza della circolazione stradale mediante realizzazione e/o rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale in centro abitato;	25

OFFERTA ECONOMICA (ELEMENTI QUANTITATIVI)		INCIDENZA COMPLESSIVA 25%
Prezzo offerto:		
1)	prezzo offerto sull'importo dei lavori	25

L'offerta tecnica, presentata con il modello messo a disposizione dall'Amministrazione e allegato al presente disciplinare (allegato B) deve indicare le attività da svolgersi in conformità alle previsioni del capitolato speciale e le scelte tecnico-procedimentali che il concorrente intende adottare nell'espletamento dell'appalto.

Nel dettaglio:

ELEMENTI QUALITATIVI e attribuzione del punteggio TABELLARE

Criterio 1	Implementazione della rete di pubblica illuminazione propedeutica al contenimento dei consumi energetici tramite lampade a led	Punteggio massimo: 25 punti	
Descrizione		N. installazioni	Punti
Fornitura di plinto per pali di illuminazione pubblica in calcestruzzo Rck > 20 N/mm <sup>2</sup> , compreso scavo, fornitura e posa di tubo in cemento diam. 20/25 per alloggiamento palo, formazione tubazione di collegamento per passaggio cavi; fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in CLS senza fondo dim. 45x45x70 completo di chiusino in ghisa sferoidale C250. Compreso di fornitura e posa di palo per I.P. in acciaio S275JR, lunghezza 5 ml		5	5
		10	10
		20	25
Criterio 2	Miglioramento delle caratteristiche estetiche e funzionali mediante rifacimento del manto stradale usurato in centro abitato	Punteggio massimo: 25 punti	
Descrizione		mq	Punti
Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume al 5,5-6,5% del peso del pietrisco calcareo compreso pulizia della strada, emulsionatura, stesa e rullatura, spessore finito 30 mm.		100	5
		200	10
		800	25
Criterio 3	Miglioramento della sicurezza della circolazione stradale mediante realizzazione e/o rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale in centro abitato	Punteggio massimo: 25 punti	
Descrizione		ml	Punti
Realizzazione di segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436 costituita da strisce longitudinali eseguite con vernice rifrangente premiscelata bianca spessore 15 cm		600	5
		1000	8
		2400	12
		N.	Punti
Realizzazione di impianto segnaletica verticale composto da triangolo/ottagono/disco/specchio alluminio, diam./lato 60 cm, compreso palo zincato, collari, assemblaggio e posa in opera.		5	5
		10	10
		15	13

Il documento progettuale deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non costituito, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la suddetta documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa che intende raggrupparsi o consorziarsi. Nella stessa devono essere specificate quali parti del servizio verranno svolte dall'impresa che, in caso di aggiudicazione, diventerà mandataria e quali verranno svolte da ciascuna delle mandanti.

La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

### Clausola di sbarramento

La commissione non procede alla valutazione dei criteri quantitativi, qualora il concorrente non raggiunga il **punteggio minimo di 45 punti**.

#### Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi

Qualora non fosse possibile operare il giorno stesso dell'apertura delle buste 1 e 2, ai concorrenti verrà data preventiva comunicazione con preavviso di almeno 24 ore, a mezzo posta certificata del giorno e dell'orario di apertura in seduta pubblica del Plico 3). La comunicazione verrà inviata all'indirizzo PEC e mail indicato dai concorrenti nell'istanza di partecipazione. Salvo questa ipotesi, qualora la Commissione non necessiti di un rinvio per la valutazione delle offerte economiche, le buste stesse saranno aperte il giorno feriale successivo dopo la valutazione dei contenuti dei plichi n. 1 e n. 2.

Il punteggio attribuito all'offerta economica è calcolato tramite un'interpolazione lineare tra sconto massimo e sconto minimo, descritto, in simboli, così come segue:

$$V_{ai} = R_a/R_{max}$$

dove:

$V_{ai}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

$R_a$  = valore (ribasso) offerto dal concorrente a;

$R_{max}$  = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.

Se il concorrente a non effettua alcuno sconto,  $R_a$  assume il valore 0, così come il coefficiente  $V_{ai}$ , mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto,  $V_{ai}$  assume il valore di 1.

#### La formazione della graduatoria

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa. Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

#### 6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma SINTEL entro e non oltre le **ore 12.00 del 16/01/2018** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa. La documentazione amministrativa dovrà essere compilata trasmessa secondo le modalità sotto specificate.

Dopo aver concluso la presentazione della documentazione amministrativa, l'operatore economico dovrà predisporre e inviare:

- una busta telematica contenente la documentazione tecnica;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta".

Busta telematica A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la seguente documentazione amministrativa:

- a) l’istanza di partecipazione alla gara, comprensiva di dichiarazione sostitutiva unica in ordine ai requisiti generali e speciali, redatta utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione (di cui all’allegato A) al presente disciplinare, completa di tutte le indicazioni richieste; la medesima dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione:
  1. nel caso di operatore singolo, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore;
  2. in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata;
  3. in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal rappresentante legale del consorzio o da un suo procuratore e dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa;
  4. nel caso di consorzio stabile, anche dall’impresa indicata come esecutrice;
- b) (eventuale) la documentazione di cui all’art.89 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento. L’impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l’ausiliato e l’ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale;
- c) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria dell’importo di € **2.300,00 (euro duemilatrecento/00)**, pari al 2,00 % (*ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese*) del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art. 7 del presente disciplinare.
- d) (*Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice, il presente obbligo **non si applica** alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese*) documentazione:  
attestante l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
- e) (*nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA*) attestazione (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- f) copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e OSHAS 18001, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all’originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti;
- g) capitolato speciale d'appalto, firmato digitalmente dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante, per presa visione e integrale accettazione;

- h) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
- i) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

#### Busta telematica B – “OFFERTA TECNICA”:

L'offerta tecnica, presentata con il modello messo a disposizione dall'Amministrazione e allegato al presente disciplinare (allegato B) deve indicare le attività da svolgersi in conformità alle previsioni del capitolato speciale e le scelte tecnico-procedimentali che il concorrente intende adottare nell'espletamento dei lavori.

La soluzione progettuale deve evidenziare i seguenti criteri:

1. Implementazione della rete di pubblica illuminazione propedeutica al contenimento dei consumi energetici tramite lampade a led;
2. Miglioramento delle caratteristiche estetiche e funzionali mediante rifacimento del manto stradale usurato in centro abitato;
3. Miglioramento della sicurezza della circolazione stradale mediante realizzazione e/o rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale in centro abitato;

Il documento progettuale deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non costituito, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la suddetta documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa che intende raggrupparsi o consorziarsi. Nella stessa devono essere specificate quali parti del servizio verranno svolte dall'impresa che, in caso di aggiudicazione, diventerà mandataria e quali verranno svolte da ciascuna delle mandanti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituito, la predetta documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria. Nella relazione devono essere specificate quali parti del servizio sono svolte dall'impresa mandataria e quali sono svolte da ciascuna delle mandanti in caso di aggiudicazione.

#### Busta telematica C – “OFFERTA ECONOMICA”:

Nella Busta C deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara:

L'offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo lo schema allegato (Allegato C) e corredata con marca da bollo da euro 16,00.

L'offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell'ipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento.

La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A e/o B sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara o qualora il concorrente non abbia raggiunto, nella valutazione dei criteri qualitativi, il punteggio minimo di 45.

L'offerta, consistente in un prezzo offerto sull'importo dei lavori, minore di quello posto a base di gara, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, e viene espressa, con la

dichiarazione, contenuta nell'allegato 3, circa il ribasso unico percentuale offerto rispetto all'importo a base di gara, espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali).

Si precisa che nell'offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto dell'appalto.

Offerte anormalmente basse:

Ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art. 97 D. Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

## 7. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

### Garanzia provvisoria

(Per l'operatore economico che presenta un'offerta per l'appalto oggetto della lettera di invito)

Oltre quanto indicato all'art. 31 del capitolato speciale d'appalto, l'impresa partecipante, ai sensi dell'art.93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2,00% del prezzo base indicato nella lettera di invito, stimato dall'Ente appaltante in € **2.300,00 (euro duemilatrecento/00)** *(ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).*

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi

degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è altresì corredata, nei limiti di cui all'art.93 comma 8 del Codice, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Essendo la procedura svolta da una Centrale Unica di Committenza, la garanzia provvisoria deve essere versata a favore della CUC dell'Unione di comuni lombarda Prima Collina; se effettuata con deposito bancario, sul seguente IBAN: **Banca Popolare di Sondrio: IT09Y056965568000026000X12**

Garanzia definitiva  
(Solo per l'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D. Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva deve essere versata a favore del Comune di Canneto Pavese e, se effettuata con deposito bancario, sul seguente **IBAN: IT33V056965568000025000X79**

Polizza  
(Solo per l'aggiudicatario)

Oltre quanto riportato all'art. 34 del capitolato speciale d'appalto, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

#### 8. VARIANTI:

L'amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre, in fase di esecuzione, le varianti che riterrà opportune, ai sensi dell'art. 35 del capitolato e dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### 9. OPERAZIONI DI GARA

L'aggiudicazione viene effettuata secondo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e successivo Decreto Correttivo n. 56 del 19/04/2017. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del suddetto decreto. I parametri per la valutazione dell'offerta sono indicati dal presente disciplinare.

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua.

Non sono ammesse offerte parziali.

La scelta della migliore offerta è demandata ad una commissione nominata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 77 e 78 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Commissione valuta le offerte nel rispetto dei parametri previsti dal presente disciplinare.



Alle sedute pubbliche possono partecipare i titolari ed i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero personale munito di apposita delega.

Il Responsabile Unico del Procedimento della Centrale Unica di Committenza nella seduta pubblica che si terrà il giorno **17 gennaio 2018** con inizio alle ore 10.00, presso la sede dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, sita in Canneto Pavese, via Casabassa n. 7, prende atto dell'elenco delle ditte ammesse alla gara e procede con l'analisi della documentazione.

Si procede con la verifica della documentazione amministrativa ed alla sua valutazione. All'esito di detta valutazione si redige l'elenco degli ammessi e degli eventuali ammessi con riserva. Questi ultimi sono coloro rispetto ai quali è necessario esercitare il soccorso istruttorio ai sensi degli artt. 80 e 83, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il RUP dà lettura dell'elenco dei concorrenti ammessi ed ammessi con riserva e dei candidati sorteggiati.

Successivamente si riunisce la commissione di gara che in seduta riservata procede all'apertura delle buste dell'offerta tecnica per prendere atto della documentazione ivi contenuta.

La valutazione delle offerte tecniche viene effettuata in seduta riservata dalla commissione secondo i parametri e le modalità prescritte nel presente disciplinare.

Il presidente dà lettura dell'elenco definitivo degli ammessi alla gara, all'esito del soccorso istruttorio e del controllo a campione sui requisiti predetti, e dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi.

Nella medesima seduta pubblica si procede all'apertura delle buste dell'offerta economica ed all'attribuzione del relativo punteggio.

Salvo che non sia necessaria la valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi degli artt. 97 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la commissione, sommati i punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, redige la graduatoria di merito ed individua l'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di parità di punteggio risulta economicamente più vantaggiosa l'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio dal punto di vista tecnico. In caso di ulteriore parità si procede a pubblico sorteggio.

La Commissione rimette gli atti al RUP della Centrale Unica di Committenza per gli atti di propria competenza ai sensi degli artt. 32 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Proposta di aggiudicazione:

Dopo aver concluso le operazioni di gara, l'Autorità che presiede la gara procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Verifica proposta di aggiudicazione:

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante;

Aggiudicazione:

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

Verifica documentazione, requisiti di partecipazione ed efficacia dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In linea generale la verifica avviene per mezzo del sistema AVCPASS.

Offerta vincolante:

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine della sua presentazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Riserve sull'aggiudicazione:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Ente può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Offerta in cifre e lettere:

L'offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Ente.

Parità tra le offerte:

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Presenza di più offerte dallo stesso contraente:

In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l'offerta.

Scorrimento della graduatoria:

Nell'ipotesi che precede e, in generale, se l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

## 11. PAGAMENTI

È prevista l'anticipazione del 20%, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016.

## 12. CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto e all'adempimento di cui all'art. 50 del D. Lgs.50/2016.

L'aggiudicatario, pertanto, è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato attraverso l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

## 13. FORMA DEL CONTRATTO:

Pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 14 D. Lgs. 50/2016.

#### 14. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:

Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D. Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge. Il bando o la lettera di invito non contengono ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste espressamente dal D. Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge.

#### 15. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso. Ai sensi del comma 10 dell'art.32, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

#### Penali

Il contratto potrà prevedere le specifiche penali, in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto stesso e/o in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento.

#### 16. ALTRE INFORMAZIONI:

1. L'appalto viene aggiudicato ai sensi dell'art. 94, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'art. 7 della presente lettera di invito e dell'art. 97 D. Lgs. 50/2016.
4. Tutte le dichiarazioni richieste:
  - a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
  - b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
  - c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
5. Si richiama l'obbligo di osservanza dell'art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. Non sono ammesse offerte parziali.
7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
8. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile.
9. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.

#### Soccorso istruttorio

10. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza,

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 (se presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **17. INFORMATIVA PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dalla C.U.C. dell'Unione di comuni lombarda Prima Collina esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è l'Unione di comuni lombarda Prima Collina; responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Ing. Daniele Sclavi, responsabile del procedimento.

I dati non saranno oggetto di diffusione.

#### **18. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia.

I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

#### **Note:**

Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito, è reperibile nel sito del Comune di Canneto Pavese;

1. Lettera di invito e disciplinare di gara;
2. Capitolato Speciale di appalto;
  1. Modello Dichiarazione Amministrativa (All. A) - documento di gara unico europeo (DGUE), che dovrà essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione UE 2016/7);
  2. Modello offerta tecnica (All. B);
  3. Modello offerta economica (All. C).

L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente (sito [www.comune.cannetopavese.pv.it](http://www.comune.cannetopavese.pv.it) - Amministrazione Trasparente) attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

Il Direttore della C.U.C.  
Ing. Daniele Sclavi